

ASSICURAZIONE PROFESSIONALE ED INFORTUNI ALLA LUCE DEL D.M. 22.09.2016: REQUISITI MINIMI DI LEGGE E CONSEGUENZE PER INADEMPIMENTO

Valeria Solleciti

Precedentemente al 2016, la stipula di una polizza assicurativa per danni arrecati ai propri clienti o a terzi a seguito di inadempimento professionale, era rimessa esclusivamente alla volontà del professionista. Non vi era alcun obbligo di legge o deontologico alla stipula e la stessa veniva conclusa esclusivamente a tutela del professionista, che veniva sollevato dal rischio connesso allo svolgimento della propria attività professionale. Stessa cosa accadeva per la polizza infortuni del professionista, che veniva stipulata in maniera privata ed individuale, spesso sulle esigenze del proprio nucleo familiare e non con un vero collegamento all'attività lavorativa svolta.

Con D.L. n. 138/2011 si inizia a parlare, per la prima volta, di obbligo assicurativo per gli avvocati. L'art 3, co. 5 lett. E), infatti, recita: *“a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i*

rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti”.

Tale obbligo viene riportato anche nella Nuova Disciplina dell'Ordinamento della Professione Forense, adottata con Legge 31.12.2012 n. 247, dove viene altresì inserito l'obbligo per l'avvocato di dotarsi di una propria polizza assicurativa contro gli infortuni derivanti dallo svolgimento della propria attività lavorativa.

L'Art. 12, infatti, rubricato Assicurazione per la responsabilità

civile e assicurazione contro gli infortuni, così recita:

“1. L'avvocato, l'associazione o la società fra professionisti devono stipulare, autonomamente o anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. L'avvocato rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.

2. All'avvocato, all'associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti a sè e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale.

3. Degli estremi delle polizze assicurative e di ogni loro successiva variazione è data comunicazione al consiglio dell'ordine.

4. La mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente articolo costituisce illecito disciplinare.

5. Le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze sono stabiliti e aggiornati ogni cinque anni dal Ministro della giustizia, sentito il CNF”.

Solamente con l'approvazione del D.M. 22 settembre 2016 sono state

fissate le condizioni essenziali che devono avere le polizze assicurative obbligatorie, sia per responsabilità civile, sia infortuni.

L'art 1 del predetto decreto, delinea l'oggetto della polizza professionale, individuandone la copertura per tutti i danni colposamente causati dal professionista, anche a terzi diversi dal proprio cliente, anche in caso di colpa grave. Si specifica, altresì, che vengono ricomprese tutte le tipologie di danno, compreso quello non patrimoniale, eventualità che attiene più frequentemente ai danni cagionati da inadempimento in materia penalistica.

Vengono individuate le aree che rientrano nella attività professionale, compresa l'attività di custodia documenti.

A livello soggettivo, la polizza non deve coprire solo il professionista contraente, ma anche collaborati, praticanti, dipendenti ed anche sostituti processuali.

A tutela del danneggiato, si specifica come il rapporto risarcitorio sia improntato alla solidarietà tra compagnia assicurativa ed assicurato, al fine di garantire al danneggiato l'integrale risarcimento del danno da parte della compagnia assicurativa, con ovvio diritto di regresso della stessa verso il professionista.

L'art. 2 disciplina invece l'efficacia temporale della copertura assicurativa, imponendo *ex lege* retroattività illimitata ed ultrattività decennale.

Per RETROATTIVITA' ILLIMITATA si intende l'obbligo di risarcire sinistri aperti in vigenza del contratto assicurativo, indipendentemente da quando gli stessi si siano verificati.

Precedentemente, quasi tutte le polizze assicurative pagavano il premio pattuito solo se alla data del sinistro si era assicurati con la medesima compagnia o se al momento della stipula avevamo aderito a tutele aggiuntive di retroattività. In caso contrario non vi era applicabilità di polizza. Neanche la polizza vigente al momento della causazione del sinistro però copriva il danno, a meno che non si fosse pagato un periodo di ultrattività, in quanto il sinistro non era stato aperto in vigenza di polizza. Nonostante il pagamento del premio con continuità, cambiando compagnia il professionista rischiava comunque di non avere copertura del danno.

Con la retroattività illimitata obbligatoria, il sinistro dovrà essere liquidato dalla compagnia con contratto vigente al momento dell'apertura sinistro.

Tale circostanza non esclude, in ogni caso, il recesso della compagnia per false o incomplete informazioni sul rischio assicurato. Rimane fondamentale la veridicità dei dati forniti in fase di stipula circa la presenza di precedenti sinistri o fatti che potrebbero portare all'apertura del sinistro.

Per ULTRATTIVITA' DECENNALE si intende invece l'obbligo di risarcire sinistri avvenuti in vigenza del contratto assicurativo, ma con sinistro aperto successivamente alla cessazione dell'attività da parte dell'avvocato.

Appare importante sottolineare come la norma indichi l'obbligo in riferimento alla sola cessazione dell'attività professionale, mentre nulla dispone in merito alla radiazione del professionista o alla sua sospensione

dall'albo. Tali circostanze possono essere oggetto di protezione integrativa.

In relazione al diritto di RECESSO a favore delle compagnie assicurative, questo viene escluso di legge in caso di apertura sinistro, liquidato o meno. Le compagnie hanno pertanto un obbligo a contrarre alla scadenza del contratto, sebbene l'obbligo a contrarre non comporti il rinnovo delle medesime condizioni economiche.

La rinegoziazione di un contratto ove è presente un sinistro aperto, potrebbe legittimamente far crescere a dismisura il premio pagato dal professionista, portando così ad un recesso di fatto, divenendo la prestazione per il professionista antieconomica.

L'art. 3 finalmente indica i massimali minimi di copertura per fascia di rischio, specificando altresì come, FRANCHIGIE E SCOPERTI, non debbano ricadere in alcun modo sul danneggiato, il quale ha diritto all'integrale risarcimento del danno, ma atterranno esclusivamente al rapporto intercorrente tra la Compagnia e l'assicurato.

Il D.M. del 2016, in attuazione alle determinazioni contenute nella Nuova Legge Forense, inserisce all'art. 4 i requisiti minimi oggettivi e di massimale per la polizza infortuni.

Rilevante ai fine della corretta valutazione della copertura, è il lasso temporale coperto dalla stessa.

La norma, che impone la copertura esclusivamente per morte, invalidità permanente e temporanea, include i sinistri avvenuti a causa o in occasione dell'attività professionale, inclusi gli spostamenti necessari allo svolgimento di tali attività.

Non è dato modo, però, di conoscere, come venga calcolata, da parte delle Compagnie Assicurative, l'inerenza degli spostamenti alle attività professionali e come ne deve essere data prova da parte del professionista, al fine di vedersi riconosciuto l'indennizzo.

Entrambe le polizze devono essere portate a conoscenza del cliente, il quale ha facoltà di richiederne gli estremi al consiglio dell'Ordine di competenza del professionista, senza alcuna formalità.

Dovranno altresì, ex art. 5, essere resi disponibili sui siti internet dei rispettivi Ordini.

Gli obblighi assicurativi dovevano entrare in vigore, come da disciplina transitoria, decorso un anno dalla pubblicazione del D.M. in Gazzetta Ufficiale, avvenuta in data 11 ottobre 2016. Entro quella data tutti gli avvocati avrebbero dovuto stipulare le predette polizze o adeguarle, in caso già stipulate e validamente in essere, ai requisiti minimi del Decreto attuativo.

Onere del professionista era, altresì, di darne comunicazione al proprio Ordine di appartenenza, al fine degli adempimenti pubblicitari richiesti e come obbligo deontologico.

Relativamente a tale ultimo aspetto, in relazione ai Principi Generali contenuti nel Titolo I del Nuovo codice Deontologico, l'art. 16 comma 2 enuncia che *“l'avvocato deve adempiere agli obblighi assicurativi previsti dalla legge”*.

L'art. 20, combinato con l'art. 3, c. 3 L. 247/2012, statuisce come la violazione dei doveri di cui ai precedenti articoli costituisca illecito disciplinare perseguibile.

Specificatamente vediamo come l'Art. 27 –Doveri di informazione-, al co. 5 impone all'avvocato di rendere noti al cliente ed alla parte assistita gli estremi della propria polizza assicurativa, la cui violazione comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.

L'art.70, -Rapporti con il Consiglio dell'Ordine-, al comma 4, evidenzia come l'avvocato debba assolvere gli obblighi previdenziali e assicurativi previsti dalla legge, nonché quelli contributivi nei confronti delle Istituzioni forensi. L'avvocato deve comunicare al proprio Consiglio dell'Ordine gli estremi delle polizze assicurative ed ogni loro successiva variazione. La violazione dei doveri di cui al comma 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Entrambi gli obblighi, erano già sanciti come dovere deontologico dall'art. 12, c. 3, Legge Professionale.

La mancanza della polizza per la responsabilità professionale con il contenuto di cui al D.M. Giustizia determina la non sussistenza dei requisiti per l'esercizio della professione in modo continuativo, abituale e prevalente, comportando la cancellazione dall'albo, ex art. 2,3,21 Legge Professionale.

La mancata comunicazione, invece, parrebbe integrare esclusivamente un'ipotesi di sospensione.

Si segnala come, alla fine del mese di ottobre c.a., il ministro della Giustizia Andrea Orlando abbia raccolto l'invito del presidente del Consiglio Nazionale Forense a trasformare in “facoltativa” la copertura assicurativa per i soli infortuni, il cui termine era già slittato

di giorni 30 in via straordinaria e la cui entrata in vigore doveva essere prevista per la data del 11 novembre 2017.

Il ministro Orlando, con una nota al Cnf, ha fatto sapere che *«la proposta di modifica è stata trasmessa all'Ufficio legislativo, affinché provveda a formulare una corrispondente proposta di modifica»* all'articolo 12 comma 2 della legge professionale del 2012.

L'abolizione dell'obbligo di stipula di un'assicurazione infortuni in capo agli avvocati è stata approvata dalla Camera in via definitiva con la legge di conversione del Decreto Fiscale 4 dicembre 2017, n. 172. (G.U. n. 284 del 5 dicembre) collegata alla Legge di Bilancio 2018.

Nel predetto decreto, precisamente con l'art. 19-novies, vengono modificate le disposizioni in materia di assicurazione professionale ~~obbligatoria~~, sopprimendo le parole "a sè e" presenti nel comma 2 dell'articolo 12 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Ciò significa che l'avvocato non sarà più tenuto a stipulare una polizza a copertura degli infortuni occorsi a sè, mentre l'obbligo continuerà a sussistere, invece, soltanto per gli infortuni derivanti ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione, anche fuori dai locali dello studio legale e anche in qualità di sostituto o di collaboratore